

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1965.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale « Tripeptico » sciroppo, della ditta Biofarmaci Vanoni di Milano. (Decreto di revoca n. 3994/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 18 ottobre 1961, con il quale veniva registrata al n. 19.410 la specialità medicinale « Tripeptico » sciroppo, a nome della ditta Biofarmaci Vanoni, con sede in Casarile (Milano), via Binasco, 10 prodotta nell'officina propria;

Considerato che da un controllo eseguito la composizione della specialità medicinale suddetta non corrisponde a quella dichiarata, in quanto il prodotto ha dimostrato di non possedere potere proteolitico pepsinico, nè potere proteolitico ed amilolitico dovuto alla pancreatina, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regolamento approvato con regio decreto del 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Tripeptico » flacone da cc. 150 sciroppo, registrata al n. 19.410, con decreto in data 18 ottobre 1961 a nome della ditta Biofarmaci Vanoni di Casarile (Milano).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 novembre 1965

(9702)

Il Ministro: MARIOTTI

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1965.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Lucca ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1966.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1966 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Lucca;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Lucca è autorizzata ad esigere per l'anno 1966 è stabilita nella misura di lire 1,30%;

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1966 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Lucca sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 27 novembre 1965

(9791)

p. Il Ministro: OLIVA

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1965.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Potenza ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1966.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1966 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Potenza;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Potenza è autorizzata ad esigere per l'anno 1966 è stabilita nella misura di lire 2,50%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1966 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Potenza sarà disposta con altro provvedimento.